

**OGGETTO: Acquisto quote societarie in società Servizi Ambientali Territoriali S.p.A. (S.A.T.) per affidamento sistema integrato dei rifiuti urbani ed approvazione Statuto e Bilancio di Esercizio 2021, ai sensi del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - CONTABILE

**PREMESSO che:**

- l'art. 14, comma 27 lett. f), del D.L. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, e come successivamente modificato dalla Legge n. 135/2012, prevede che, ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle Regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'art. 117, commi 3 e 4, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei Comuni, ai sensi dell'art. 117, comma 2 lett. p), della Costituzione, l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- il c. 1 dell'art. 10 del D. Lgs. 201/2022 di riordino della disciplina dei servizi pubblici di rilevanza economica, rubricato "Perimetro del servizio pubblico locale e principio di sussidiarietà" dispone che "Gli enti locali e gli altri enti competenti assicurano la prestazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale ad essi attribuiti dalla legge";
- il c. 1bis dell'art. 3bis del DL 138/2011 conv. con L. 148/2011 riconduce i servizi appartenenti al settore dei rifiuti urbani nell'ambito dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica;

**CONSIDERATO che:**

- con Legge Regionale della Liguria 24.02.2014, n. 1 – come modificata dall'art. 19 della L.R. 07.04.2015, n. 12 – è stato rivisto l'intero assetto delle competenze in materia, fra l'altro, di gestione integrata dei rifiuti;
- con il Piano regionale di gestione dei rifiuti e delle bonifiche (PGR), definitivamente approvato con la Deliberazione del Consiglio Regionale del 25 marzo 2015, n. 14, Regione Liguria ha definito gli indirizzi, le strategie e le politiche gestionali che intende sviluppare, indicando le modalità per una evoluzione complessiva del sistema ligure di gestione dei rifiuti verso ed oltre gli obiettivi previsti a livello comunitario e nazionale;
- la Provincia di Savona opera in qualità di Ente di governo dell'Area Omogenea ai sensi del combinato disposto della Legge n.56/2014 ("Individuazione delle Province come Enti di secondo livello"), della Legge Regionale n.1/2014 (art. 14), e dell'art. 7, comma 1, Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i. 3lett.a) del Decreto Legge 12 Settembre 2014 n.133 ("Definizione degli Enti di governo delle Aree Omogenee");
- sulla base degli indirizzi del Piano regionale ed ai sensi di quanto disposto dall'art. 14 comma 3 della L.R. n. 1/2014 e s.m.i. le Province devono provvedere alla strutturazione ed organizzazione dei servizi relativi alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti, alla raccolta differenziata e all'utilizzo delle infrastrutture al servizio della raccolta differenziata, definendo i bacini di affidamento, nonché alla gestione dei rifiuti residuali indifferenziati ed al loro smaltimento, tramite uno specifico Piano d'Area Omogenea provinciale;
- ai fini degli affidamenti di cui al citato art. 14 comma 3 della L.R. n. 1/2014 e s.m.i., le Province possono individuare all'interno del territorio di propria competenza dei bacini di affidamento designando, qualora ritenuto opportuno, un Comune capofila;

- il c. 1bis dell'art. 3bis del DL 138/2011 conv. con L. 148/2011, come da ultimo aggiornato dall'art. 37 del D. Lgs. 201/2022 dispone che "1-bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56. [...] Le deliberazioni degli enti di governo di cui al comma 1 sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive da parte degli organi degli enti locali. Nel caso di affidamento in house, gli enti locali proprietari procedono, contestualmente all'affidamento, ad accantonare pro quota nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario in house."

**PRESO ATTO che:**

- la Provincia di Savona, in qualità di Ente di governo dell'Area Omogenea di propria competenza, ha approvato in via definitiva con delibera di Consiglio Provinciale n. 43 del 02.08.2018 il "PIANO D'AREA OMOGENEA DELLA PROVINCIA DI SAVONA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI", cui ha fatto seguito la Delibera del Comitato d'Ambito per il Ciclo dei Rifiuti n. 8 del 6 Agosto 2018 di approvazione del "PIANO D'AMBITO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI";
- rispetto al quadro organizzativo delineato dalla normativa statale e regionale, il citato Piano d'Area Omogenea, in relazione esclusivamente alle attività di affidamento dei servizi, individua (come modificato dalla Delibera di Consiglio Provinciale n. 3 del 10.01.2020):
  - il Bacino di affidamento "CAPOLUOGO", a cui appartiene il solo Comune di Savona e che rimane invariato rispetto a quanto già indicato dal vigente Piano "Piano d'Area Omogenea della Provincia di Savona per la gestione dei rifiuti";
  - il Bacino di Affidamento "PROVINCIALE", a cui appartengono i restanti 65 Comuni dell'Area Omogenea della Provincia di Savona per la gestione dei rifiuti (sono esclusi i Comuni di Andora, Stellanello e Testico che sono accorpati all'Area Omogenea Imperiese);
- ✓ nel rispetto del quadro organizzativo delineato dalla normativa statale e regionale e dal citato Piano d'Area Omogenea la Provincia di Savona con Delibera di Consiglio Provinciale n.17 del 12/06/2020 "PIANO D'AREA OMOGENEA DELLA PROVINCIA DI SAVONA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI. INDIVIDUAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 16 DELLA LEGGE REGIONALE N°1/2014 E SS. MM. ED II. DELLA FORMA DI GESTIONE COSIDDETTA "IN HOUSE PROVIDING" QUALE MODALITA' DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER IL BACINO DI AFFIDAMENTO "PROVINCIALE"" ha individuato, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale n°1/2014 e ss. mm. ed ii., la forma di gestione cosiddetta "in house providing" quale modalità per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti per il Bacino di Affidamento "Provinciale", con la Provincia Ente Capofila per la gestione delle procedure di affidamento;

## **VISTE:**

- la Delibera di Consiglio Provinciale n.61 del 20/11/2020 "PIANO D'AREA OMOGENEA DELLA PROVINCIA DI SAVONA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI - GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI DI TUTTI I COMUNI APPARTENENTI AL BACINO DI AFFIDAMENTO PROVINCIALE. PRESA D'ATTO INDICAZIONI PER L'AFFIDAMENTO" che da atto che il ciclo della gestione dei rifiuti verrà affidato al soggetto pubblico che ha manifestato la volontà di costituire una società pubblica al momento che verrà prodotto alla Provincia di Savona, in qualità di Ente di Governo dell'Area Omogenea per la gestione dei rifiuti, la effettiva costituzione corredata dei documenti necessari e fondamentali quali il piano economico finanziario (PEF);

- la Delibera di Consiglio Provinciale n.32 del 4/3/2021;

- la Delibera di Consiglio Provinciale n.14 del 23/03/2021 "ACQUISIZIONE AZIONI "S.A.T. S.p.A." CON SEDE A VADO LIGURE (SV) PER AFFIDAMENTO "IN HOUSE PROVIDING" DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI" con cui la Provincia di Savona:

- ha stabilito l'affidamento in house alla Società S.A.T. S.p.a, a far data dalla stipula degli atti necessari e di ogni altro qualsivoglia successivo adempimento, come indicato dalle DCP n.17 del 12/06/2020 e DCP n.61 del 20/11/2020;
- ha approvato la partecipazione della Provincia di Savona al capitale sociale della S.A.T. S.p.A. con l'acquisizione dal Comune di Vado Ligure di n. 125.000 azioni del capitale sociale della S.A.T. S.p.A.;

- La Delibera di Consiglio Provinciale n. 8 del 28/02/2022 "APPROVAZIONE PROPOSTA DI PIANO INDUSTRIALE FORMULATA DA SAT S.P.A., PROPEDEUTICA ALLA PROCEDURA DELL'AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI NEL BACINO DI AFFIDAMENTO PROVINCIALE" con cui la Provincia di Savona ha approvato il Piano Industriale per l'organizzazione e la gestione delle attività relative all'igiene urbana (raccolta, trasporto, pulizia e lavaggio strade, ecc. ecc) nei 65 comuni appartenenti al Bacino di Affidamento "Provinciale";

- la Delibera di Consiglio Provinciale n.50 del 04/11/2022 "AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING A SAT S.p.A. DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI NEL BACINO DI AFFIDAMENTO PROVINCIALE - GESTIONE DEL PERIODO TRANSITORIO" con cui la Provincia di Savona ha deliberato di:

- sollecitare le Amministrazioni Comunali che non l'abbiano ancora fatto, a perfezionare gli atti di acquisizione delle quote del capitale sociale di SAT S.p.A.;
- sollecitare, quale indirizzo per la gestione del periodo transitorio e nelle more del completamento dell'iter procedimentale di cui alle premesse, considerata la già avvenuta individuazione di SAT S.p.A. quale affidataria da parte della Provincia di Savona, le Amministrazioni Comunali, già socie della medesima, ad anticipare fin da subito il subentro di SAT S.p.A nell'esercizio delle attività legate all'igiene urbana nel territorio di propria competenza;

**CONSIDERATO** che l'amministrazione comunale, in vista del nuovo affidamento del servizio da parte della Provincia di Savona, è tenuta a procedere alla formalizzazione

dell'acquisizione delle quote nella Società SAT S.p.A. per la gestione del servizio dei rifiuti nel Comune di Orco Feglino;

**DATO ATTO** che la Società "Servizi Ambientali e Territoriali (S.A.T.) S.p.A." dal 2006 è interamente pubblica, ha sede in Vado Ligure - Via Sardegna 2, capitale sociale interamente versato di € 1.269.634,96 e risulta operante fin dalla sua costituzione nel settore del ciclo dei rifiuti, come risulta dall'art. 5 dello Statuto societario allegato parte integrante della presente deliberazione;

**RILEVATO** che l'Amministrazione comunale, per quanto sopra premesso, con nota prot. n. 4841 del 16/11/2021, ha richiesto al Comune di Vado Ligure, azionista di maggioranza della "SAT -Servizi Ambientali Territoriali S.p.A.", la disponibilità alla cessione da parte del comune stesso di n. 500 quote azionarie;

**CONSIDERATO** che il Comune di Vado Ligure, con nota prot. 24511 del 24/11/2021, acclarata al prot. comunale in pari data al n. 5005, ha manifestato la disponibilità di massima all'alienazione di proprie quote societarie, al prezzo di Euro 2,28 cadauna, con riferimento al valore del patrimonio netto societario al 31.12.2020, come da ultimo bilancio approvato;

**CONSIDERATO** che il Comune di Vado Ligure, azionista di maggioranza della "S.A.T.. -Servizi Ambientali Territoriali S.p.A.", con nota prot. n. 25803 del 13/12/2021, acclarata in pari data al prot. comunale con il numero 5271, ha trasmesso deliberazione di Consiglio comunale n. 62 del 25/11/2021 con la quale ha confermato la disponibilità all'alienazione di proprie quote societarie, al prezzo di Euro 2,28 cadauna, con riferimento al valore del patrimonio netto societario al 31.12.2020, pari ad una quota del 0,00906% del capitale sociale;

**TENUTO CONTO CHE**, con riferimento alle caratteristiche istituzionali di S.A.T.. - Servizi Ambientali Territoriali S.p.A., società a capitale interamente pubblico iscritta nell'elenco ANAC delle società in house di cui al c. 1 dell'art. 192 del D. Lgs. 50/2016 a far data dal 15/05/2020, la valutazione della quota di partecipazione secondo il valore del patrimonio netto societario appare criterio congruo e coerente sia con l'interesse dell'amministrazione cedente che con quello dell'amministrazione entrante;

**RILEVATO** che la norma fondamentale che disciplina l'acquisto di partecipazioni da parte di Amministrazioni Pubbliche in società a totale o parziale partecipazione pubblica è il Decreto Legislativo 19 Agosto 2016, n. 175 recante "Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica";

**VISTI** gli artt. [4](#) e [5](#) del D.Lgs. 19/8/2016 n. 175 che testualmente recitano:

**"Art. 4. Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche**

1. *Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.*

2. *Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:*

a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*

- b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo [193 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#);*
- c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui [all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#), con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
- d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui [all'articolo 3, comma 1, lettera a\), del decreto legislativo n. 50 del 2016](#).”;*

#### **Art. 5. Oneri di motivazione analitica**

*1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.*

*2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.*

*3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto [a](#) quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo.*

*...omissis...”*

**TENUTO CONTO** che, in base al combinato disposto degli artt. [7](#) e [8](#) del citato D. Lgs. 175/2016, l'acquisizione di partecipazioni in società già costituite sono di competenza del Consiglio Comunale e le deliberazioni consiliari devono prevedere una motivazione analitica, finalità che si intendono perseguire con il presente atto coerentemente con le deliberazioni già adottate dalla Provincia di Savona nella veste di ente di governo dell'area omogenea in cui ricade il Comune di Orco Feglino;

**VISTI:**

- l'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016, rubricato "Società in house", ed in particolare i commi 1 e 2:

"1. Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.

2. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:

a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile;

b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;

c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile";

**CONSIDERATO** che:

- il Comune di Orco Feglino ha richiesto alla S.A.T. la trasmissione della documentazione necessaria finalizzata a valutare l'avvio della procedura di acquisizione delle quote societarie pervenuta in data 02/11/2022 – ns. prot. n. 4854;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 05/09/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023/2025 e con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 30/12/2022 è stata approvata la relativa nota di aggiornamento, immediatamente esecutiva, dando atto che in tale documento è stato previsto il passaggio alla nuova Società a seguito affidamento del servizio da parte dell'ATO;

**VISTI** i seguenti atti, già recepiti e fatti propri dalla Provincia di Savona nella veste di ente di governo dell'area omogenea e titolare delle competenze di cui al c. 1bis dell'art. 3bis del DL 138/2011 conv. con L. 148/2011:

1. Piano Industriale di "S.A.T. S.p.A" sia ai fini dimostrativi richiesti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. (all. n. 1) in cui è data evidenza:

- delle ragioni e della sussistenza dei presupposti per l'acquisizione di quote della società per l'affidamento del servizio pubblico locale, evidenziando le ragioni e le finalità che giustificano la scelta sul piano della convenienza economica, della sostenibilità finanziaria e di compatibilità con i principi di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

- della valutazione sulla congruità economica dei soggetti in house, quindi delle ragioni del mancato ricorso al mercato, e dei benefici della forma di gestione prescelta;

2. Statuto sociale di "S.A.T. S.p.A." vigente e ritenuto conforme al modello della società in controllo pubblico ex art. 2449 c.c. sulla quale esercitare, in forma congiunta con gli altri soci pubblici, il controllo analogo a quello svolto sui propri servizi quale presupposto essenziale dell'affidamento "in house" (all. n. 2);

3. Bilancio al 31.12.2021 e nota integrativa (all. n. 3);

**VALUTATO**, in relazione alla documentazione di cui al punto che precede, che:

- Il Piano industriale (all. 1) sia coerente con le previsioni e le prescrizioni di legge, ed in particolare evidenzi:
  - le ragioni e le finalità che giustificano la scelta costitutiva e quindi di adesione, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta del servizio affidato, dando conto altresì della compatibilità della scelta stessa con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come richiesto dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016;
  - la congruità economica del ricorso all'in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, come richiesto dall'art. 192, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
  
- lo statuto sociale (all. n. 2) contenga i criteri per esercitare il controllo analogo da parte degli enti pubblici soci (art.29), quali:
  - a) ciascuno degli enti pubblici soci partecipa alla nomina diretta (art. 2449 c.c.) dei Consiglieri di Gestione e dei Consiglieri di Sorveglianza;
  - b) l'assemblea dei soci approva specificatamente taluni particolari e maggiormente rilevanti atti di gestione, nonché il budget preventivo inerente al fatturato, investimenti e redditività;
  - c) verranno predisposti e sottoscritti contratti di servizio che prevedano le tariffe praticate ai servizi, le modalità di erogazione ed adeguati strumenti di verifica degli standard qualitativi e quantitativi;
  - d) la società è costituita secondo il modello "dualistico" (ex artt. 2409 octies e seguenti c.c.) con opportuni meccanismi di nomina dei Consiglieri di Sorveglianza;
  
- il bilancio chiuso al 31/12/2021 e la nota integrativa (all. n. 3) dimostri il conseguimento di un ulteriore utile d'esercizio ed una sana gestione finanziaria;

**RITENUTO**, pertanto, di prendere atto ed approvare il vigente statuto sociale, il Piano Industriale, il bilancio chiuso al 31.12.2021 e la nota integrativa della S.A.T. - Servizi Ambientali Territoriali S.p.a., sia ai fini dimostrativi richiesti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.;

**ACCERTATO** che gli enti locali possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa e possono acquisire partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività di cui [all'art. 4 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175](#);

**RILEVATO** l'interesse del Comune di Orco Feglino ad acquisire le quote di partecipazione nella società Servizi Ambientali e Territoriali (S.A.T.) S.p.A al fine di gestire il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per le motivazioni sopra richiamate;

**VERIFICATO** il rispetto delle vigenti norme in materia di società partecipate con specifico riferimento al perseguimento da parte di questo Ente della propria finalità istituzionale finalizzata alla "produzione di un servizio di interesse generale" quale è quello di gestione integrata dei rifiuti urbani;

**DATO ATTO** che la Provincia di Savona ha inoltrato richiesta di aggiornamento dell'art. 24 delle disposizioni transitorie della L.R. 7 Aprile 2015, n. 12, in modo da

consentire ai Comuni di provvedere, in conformità agli indirizzi definiti dalla Provincia, ad un affidamento della gestione integrata dei rifiuti per un periodo non esteso oltre il 31.12.2021, prorogato con L.R. n. 22/2021 art. 42, comma 3, a tutto il 31.12.2022 e con L.R. n. 16/2022 art. 20 al 30/6/2023;

**DATO ATTO**, in riscontro alle condizioni per il mantenimento delle partecipazioni societarie di cui alla lett. b del c. 2 dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016, che la società S.A.T. S.p.a. è presieduta da un organo di amministrazione basato sul modello dualistico che prevede tre membri del consiglio di gestione ed otto membri del consiglio di sorveglianza e che la stessa, nel corso dell'esercizio 2021, ha impiegato mediamente 269 dipendenti;

**DATO ATTO** che:

- la Soc. "Servizi Ambientali e Territoriali (S.A.T.) S.p.A." gestisce il servizio di raccolta e trasporto rifiuti per numerosi Comuni della Provincia di Savona, tra i quali Alassio, Varazze, Vado Ligure, Noli, Spotorno e Loano;
- che i Bilanci di esercizio della Soc. "Servizi Ambientali e Territoriali (S.A.T.) S.p.A." sono costantemente in attivo: anno 2017 + Euro 676.827; anno 2018 +Euro 901.988; anno 2019 +Euro 1.135.325; anno 2020 + Euro 1.531.987; anno 2021 € 1.838.841 ed è pertanto possibile escludere che l'andamento della società sia strutturalmente in perdita;

**RILEVATO CHE** il Comune di Orco Feglino detiene una partecipazione in Finale Ambiente S.p.A., società a capitale interamente pubblico, in house, partecipata per il 0,90% delle azioni;

**DATO ATTO** che con affidamento "in house providing", il Comune di Orco Feglino ha affidato alla società Finale Ambiente S.p.A il servizio di igiene urbana sino al 30/06/2023;

**CONSIDERATO** che l'acquisto di quote societarie della Società S.A.T. S.p.A. non costituisce, per il Comune di Orco Feglino, una duplicazione di partecipazioni societarie rispetto alla titolarità di quote nella società già partecipata Finale Ambiente S.p.A., in quanto l'affidamento in house al nuovo gestore SAT S.p.A., già approvato dall'ente di governo dell'area omogenea, avverrà contestualmente alla cessazione dell'attuale affidamento in house del servizio stesso in capo alla Finale Ambiente S.p.A., nei cui confronti codesto ente, di concerto con il Comune di Finale Ligure, detentore della restante parte delle azioni di Finale Ambiente S.p.A. ed interessato anch'esso dall'affidamento del servizio di gestione rifiuti a S.A.T. S.p.A., si impegna a promuovere l'aggiornamento dell'oggetto sociale coerentemente con la cessazione del servizio in oggetto;

**RITENUTO**, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, che sussistano i presupposti per procedere all'acquisizione di azioni di S.A.T. - Servizi Ambientali Territoriali S.p.a. occorrente ai fini dell'affidamento in "house providing" del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

**DATO ATTO CHE** con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 30/12/2022 è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi 2023-2025 ed alla missione 09 programma 03 è stato inserito il finanziamento necessario per l'acquisizione della quota societaria e la spesa sarà impegnata con successiva determinazione a cura del Responsabile del Servizio competente;



**DATO ATTO** che ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. la presente proposta è stata sottoposta a pubblica consultazione mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale per 10 giorni consecutivi;

**EVIDENZIATO** che sulla presente proposta da sottoporre è stato acquisito il parere del Revisore del comune ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 con nota prot. \_\_\_\_\_, allegato n. 4 al presente provvedimento;

**CONSIDERATO** che copia della presente deliberazione sarà trasmessa alla sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti ed all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) al fine dell'esercizio dei poteri di cui [all'art.21 bis della Legge 10 ottobre 1990 n.287](#);

**RICHIAMATI:**

- il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i.;
- la Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il D.Lgs. n. 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012, n. 190 e del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della Legge 07.08.2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il T.U. delle Società Partecipate D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 e s.m.i.;
- lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili;
- il vigente Regolamento di contabilità;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. **DI DARE ATTO** che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per tutti i riferimenti dati per presupposti, come pure gli allegati se esistenti;
2. **DI PRENDERE ATTO** e di approvare il Piano Industriale, il vigente statuto ed il bilancio chiuso al 31.12.2021 e nota integrativa della S.A.T. - Servizi Ambientali Territoriali S.p.a. (all. n. 1, 2 e 3), ai fini richiesti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i..
3. **DI ASSENTIRE** all'acquisto dal Comune di Vado Ligure, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono per intero richiamate, anche in adempimento degli oneri previsti dall'art. 5 del Decreto Legislativo 19 Agosto 2016, n. 175 e s.m.i., di **n. 500 azioni** del capitale sociale della Soc. "S.A.T. - Servizi Ambientali Territoriali S.p.A.", per l'importo di Euro 1.140,00, corrispondenti **allo 0,00906% del capitale sociale**, acquisizione finalizzata all'affidamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU) da parte della Provincia di Savona;
4. **DI DARE ATTO** che l'acquisto di quote societarie come sopra indicato non costituisce, per il Comune di Orco Feglino, una duplicazione di partecipazioni societarie rispetto alla titolarità di quote nella società già partecipata Finale Ambiente S.p.A., in quanto l'affidamento in house al nuovo gestore SAT S.p.A. avverrà contestualmente alla cessazione dell'attuale affidamento in house del servizio stesso in capo alla Finale Ambiente S.p.A.;

5. **DI PROMUOVERE**, una volta perfezionate le nuove modalità di gestione del servizio rifiuti per il tramite di SAT S.p.A., l'aggiornamento dell'oggetto sociale della propria partecipata Finale Ambiente S.p.A. coerentemente con la cessazione del servizio in oggetto;
6. **DI DARE ATTO** che il finanziamento della spesa per l'acquisizione della quota societaria in argomento è garantito con fondi di bilancio di previsione finanziario 2023-2025 alla missione 09 programma 03 e sarà impegnata con successiva determinazione a cura del Responsabile del Settore competente;
7. **DI DEMANDARE** ai Responsabili di Settore competenti di porre in essere tutti gli atti necessari e conseguenti all'esecuzione della presente deliberazione;
8. **DI AVVERTIRE**, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che avverso il presente provvedimento è ammesso:
  - a. ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
  - b. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.01.1971, n. 1199.
9. **DI TRASMETTERE** copia del presente atto alla Sezione regionale di controllo per la Liguria della Corte dei Conti, al fine della verifica della conformità della presente deliberazione a quanto disposto dagli articoli 4, 5 comma 1 e 2, 7 e 8 del D. Lgs. 175/2016 ed all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, al fine dell'esercizio dei poteri di cui [all'art. 21bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287](#);
10. **DI DARE ATTO** che lo schema della presente deliberazione di Consiglio Comunale è stata sottoposta a forme di consultazione pubblica ai sensi [dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 175/2016](#) mediante pubblicazione sul sito web istituzionale dell'ente;

Si rimette la presente proposta al consiglio comunale ai fini dell'adozione del relativo atto;

Si chiede, nel contempo, che l'atto deliberativo venga dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, visto l'imminente affidamento in house da parte della Provincia di Savona del servizio di gestione dei rifiuti.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

RITENUTO opportuno accogliere e far propria la predetta proposta di deliberazione;

ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, del T.U.EE.LL. n. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli di cui agli articoli 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

CON voti n. \_\_ favorevoli, n. \_\_ astenuti (\_\_\_\_), n. \_\_ contrari (\_\_\_\_), espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti, esito accertato e proclamato dal Presidente;

### **DELIBERA**

- 1) di adottare la suesposta proposta di deliberazione ad oggetto: "Acquisto quote societarie in società Servizi Ambientali Territoriali S.p.A. (S.A.T.) per affidamento sistema integrato dei rifiuti urbani ed approvazione Statuto e Bilancio di Esercizio 2021, ai sensi del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.";
- 2) di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile del Settore Amministrativo-contabile per quanto di competenza.

Infine il consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti n. \_\_ favorevoli, n. \_\_ astenuti (\_\_\_\_), n. \_\_ contrari (\_\_\_\_), espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti, esito accertato e proclamato dal Presidente

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, visto l'imminente affidamento in house da parte della Provincia di Savona del servizio di gestione dei rifiuti.